



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

- PROVINCIA DI LECCE -

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 27

OGGETTO: Divieto di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti di qualsiasi tipo nelle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale per i giorni 31 dicembre e 1° gennaio 2019.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- che durante il periodo delle festività di fine anno è sempre più diffusa la consuetudine di effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e di altri artifici pirotecnici, se pur di libera vendita, su tutto il territorio comunale;
- che tale condotta provoca spesso infortuni, anche di grave entità, alle persone;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia, sia per chi venisse fortuitamente colpito;
- che il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini;
- che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita collettiva, creano pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali e possono causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;
- che il rumore provocato dallo scoppio dei fuochi di artificio crea danno agli animali da affezione, da allevamento e selvatici ingenerando in loro spavento e perdita del senso dell'orientamento fino al punto di indurli alla fuga

Considerato che a causa delle dimensioni che può assumere il fenomeno dell'esplosione dei fuochi artificiali in occasione delle festività di fine anno anche con riguardo al numero dei feriti ad esso connesse sono state emanate nuove norme per la disciplina del commercio e per la prevenzione dell'illecita detenzione di artifici pirotecnici;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, necessario salvaguardare la pubblica incolumità, con apposito provvedimento contingibile ed urgente, attraverso il divieto in luoghi pubblici o aperti al pubblico a tenere comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere la sicurezza dei cittadini;

Vista la Legge 17 aprile 2017, n. 48 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

Visto il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, relativo alla disciplina sul mercato interno di articoli pirotecnici;

Handwritten signature or initials on the right margin.



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

- PROVINCIA DI LECCE -

POLIZIA MUNICIPALE

che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del su richiamato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 264, la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Lecce.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Lecce, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente e pubblicata all'Albo Pretorio online e sul portale web del Comune.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Che, a norma dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Ten. Piero VALZANO – Comandante della Polizia Municipale Sogliano Cavour.

Dalla Residenza Municipale, Sogliano Cavour, 28 dicembre 2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Daniela Lupo

Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri

Dott. Massimo Santoro